



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 123/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68646** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 17 gennaio 2022 ad istanza di:

G. M., nato a OMISSIS, c.f.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato
Enrico Nicolò Buscemi (c.f.: BSCNCN76R14C351F, fax 095-7463469; PEC
enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio in Catania,
p.zza Abramo Lincoln n.19, elettivamente domicilia, con domicilio digitale al
seguito indirizzo: enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO

- **Il Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante in carica -
Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, - rappresentato
ex art. 158 c.g.c. dal dott. Giuseppe Francesco Maria PALUMBO, Addetto
della 1^a Sezione del Servizio Coordinamento Giuridico della Direzione
Generale Prev. Mil. (c.f.: PLMGPP87C20C351A) giusta delega del dirigente
generale allegata all'atto di costituzione;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-
tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c., anche in
via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del

Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla dott.ssa Marianna Pacelli, funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalle dottoresse Claudia Seccia, Mariangela Scorsone e Piera Valeria Civiletti, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto atto di delega, esteso su foglio separato ma materialmente congiunto alla memoria di costituzione, della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina, 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 20 marzo 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, la dott.ssa Seccia per il MEF, come da verbale; assenti il procuratore di parte ricorrente ed il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Parte ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, appartenente ai ruoli della Marina Militare con il grado e la qualifica di 1° luogotenente in servizio dal 11-05-1987 in forza presso la base MARISTAELI di Catania, chiedeva - previa disapplicazione/dichiarazione di illegittimità, del parere reso dal Comitato di Verifica delle cause di Servizio e del pedissequo Decreto del Ministero della Difesa con il quale le patologie / infermità *Broncopatia cronica e Pansinusite* dallo stesso patite non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio - di *accertare, ritenere e dichiarare che invero*

queste ultime patologie/infermità sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio, premettendo che detta accertamento giudiziale è chiesto ai fini ed in previsione del suo collocamento in quiescenza della spettanza dei relativi benefici esclusivamente di natura pensionistica.

A supporto della pretesa il ricorrente avversava con articolate argomentazioni in punto di diritto (*Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Omessa valutazione degli elementi relativi alle attività lavorative espletate dal ricorrente ai fini della dipendenza da causa di servizio delle infermità da esso sofferte – Motivazione apparente*) il provvedimento negativo del Ministero della Difesa ed il presupposto parere n.118882018 del 26 marzo 2018 del CVCS presso il MEF, deducendo in ordine ai fattori di rischio cui il militare era sottoposto in servizio, asseritamente non considerati in tali provvedimenti, ai fini del giudizio di dipendenza da causa di servizio.

1.1. Segnatamente, il ricorrente evidenziava che:

1) è stato specialista del sistema di combattimento RT di Nave Sfinge impiegato nei servizi di guardia armati con unità di porto, ed inserito nei ruoli di bordo con unità di navigazione;

2) dal 3 settembre 2012 in qualità di Capo nucleo TLC, è stato impiegato in servizi di guardia con Unità di porto ed inserito nei ruoli di bordo con unità in navigazione impegnata in attività di addestramento esercitazione in operazioni vigilanza/pesca/controllo flussi migratori/mare nostrum/mare sicuro, svolgendo servizi di guardia diurni/notturni in radio dal 23 settembre 2013 al 22 dicembre 2013, inviato in imbarco su nave Elettra in addestramento svolgendo turni di guardia diurni/notturni in radio.

3) dal 2 luglio 2015 al 19 febbraio 2016 il ricorrente è stato inviato in missione

a KABUL – Afghanistan svolgendo l’incarico di Capo PCN nella missione ed

è stato esposto a fattori di inquinamento presenti nell’aria a Kabul,

In sintesi, il ricorrente afferma che il ricorrente è stato sottoposto allorquando

era in missione in Afghanistan (Kabul) a forti fattori di inquinamento

atmosferico, che in via più che verosimile ne hanno determinato a suo danno

l’insorgenza della *pansinusite*, e che la broncopatia cronica è *senza indugio da*

attribuire agli agenti atmosferici ed all’inquinamento atmosferico da esso

sopportati in servizio, e in specie a bordo delle navi (umidità) ed in

Afghanistan (inquinamento atmosferico) e che tali fattori non sono stati

considerati dall’organo tecnico preposto a rendere il parere laddove ha ritenuto

l’insussistenza della dipendenza da causa di servizio in quanto asseriva, con

referimento alla broncopatia, che *trattasi di affezione infiammatoria cronica*

dei bronchi la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da

cause diverse, favorita da una particolare predisposizione del soggetto su

base costituzionale sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non

possono avere svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante

e, con riferimento alla *patologia pansinusite* *tc* documentata, *trattandosi di*

affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni

germi saprofiti delle fosse nasali, favorita dalla preesistente conformazione

locale con predisposizione individuale verso allergeni esterni e non

imputabile al servizio neppure sotto il profilo concausale efficiente e

determinate.

2. Si è costituito in giudizio con memoria del 23 marzo 2023 il Ministero

dell’Economia, rassegnando le seguenti conclusioni:

in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;

- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di un interesse concreto ed attuale ad agire nonché per violazione dell'art. 153 lett. b) c.g.c.; - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio; in via meramente subordinata: - rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto; - rigettare ogni richiesta istruttoria.

Il Ministero ha eccepito, in primo luogo, che in sede amministrativa non vi è stata richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio per le patologie descritte in premessa anche ai fini del futuro diritto alla pensione privilegiata, avendo il ricorrente avanzato la domanda relativamente alla mera dipendenza da causa di servizio (art. 2 DPR 461/01) e che, parimenti, nel ricorso viene solo accennato al diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la dipendenza ai fini ed in previsione del suo collocamento in quiescenza, tuttavia, nelle conclusioni dell'atto viene chiesto soltanto l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio, senza alcun cenno al riconoscimento del futuro diritto alla pensione di privilegio.

In secondo luogo, evidenzia la carenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 153, c.1, lett. b. c.g.c., che pone una precisa "riserva di amministrazione" espressione del riparto fra i poteri dello Stato e, pertanto, non derogabile da fonti secondarie.

In terzo luogo, deduce che il Dicastero, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (si veda art.10 DPR 461/01), restando estraneo al provvedimento

finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (in questo caso il Ministero della Difesa) e che, pertanto, la mancanza dell'efficacia lesiva del parere e la possibilità di far valere ogni doglianza nei confronti dell'atto finale del procedimento escludono in radice la legittimazione passiva dello scrivente Dicastero nel presente giudizio.

Infine, nel merito, afferma la correttezza del parere, evidenziando che il Comitato ha proceduto ad una scrupolosa disamina di tutta la documentazione ponendo particolare attenzione ad ogni aspetto delle mansioni lavorative svolte dal G., sotto tutti i profili (modalità, tipologia e condizioni), valutando la capacità lesiva, anche in relazione alle condizioni fisiche individuali. In particolare, evidenzia che col parere impugnato il Comitato ha escluso la dipendenza dal servizio delle patologie lamentate dal G. ravvisando una predisposizione costituzionale del medesimo, e che lo stesso ricorrente, come era suo onere ex art. 2697 c.c., non produce atti comprovanti l'esistenza di traumi o modalità di svolgimento del servizio particolarmente usuranti che abbiano comportato l'insorgenza delle infermità oggetto di controversia ma riferisce genericamente di fattori quali l'umidità o l'inquinamento atmosferico.

3. Il Ministero della Difesa si è regolarmente costituito in giudizio con memoria del 30 marzo 2023.

L'amministrazione ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito nonché la violazione del giudicato in relazione alla sentenza di questa Corte n. 446/2020, depositata in segreteria in data 15/09/2020 ed avverso cui non sono stati esperiti mezzi di impugnazione, sentenza in cui è statuito che *“l'accertamento della dipendenza da causa di servizio viene in*

rilievo nella controversia attuale quale presupposto della concessione dell'equo indennizzo, come da domanda in via amministrativa dell'istante e conseguente provvedimento di diniego dell'amministrazione di cui si chiede la disapplicazione".

Secondo la difesa dell'amministrazione il ricorso odierno sembrerebbe un abile "escamotage" per bypassare la competenza del Giudice della legittimità, in violazione delle norme che regolano detta materia (normativa, peraltro, ribadita da ultimo nel D.Lgs. n. 104/2010), nel tentativo pretestuoso di ancorare l'impugnativa alla giurisdizione di merito della Corte dei conti.

Il Ministero ha poi eccepito la *inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) del codice della giustizia contabile*, sottolineando che l'ipotesi d'inammissibilità del ricorso per mancanza di previa pronuncia amministrativa rappresenta nel giudizio pensionistico dinanzi al Giudice contabile una questione pregiudiziale processuale fondamentale che, in quanto tale, può anche essere rilevata pregiudizialmente e d'ufficio dal giudice di prime cure (citando, *ex plurimus*, Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 258/2022 del 06.07.2022); che la giurisprudenza contabile richiamata occorre che *la domanda giudiziale sia sovrapponibile - contenutisticamente e finalisticamente - al rapporto sostanziale riguardo al quale è invocata la tutela in sede amministrativa, non potendosi, invece, conoscere di questioni sulle quali "...neanche il solo mero interesse a quel beneficio (la pensione privilegiata) è in alcun modo venuto in rilievo nell'instaurato procedimento amministrativo..."*; che risulta dagli atti che nel caso in esame il ricorrente, con la domanda del 21/11/2016 non ha presentato domanda di pensione

privilegiata, ma ha richiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità lamentate e la concessione dell'equo indennizzo.

In data 19 aprile 2023, secondo quanto disposto dalla richiamata disposizione le causa è passata in decisione.

Nel merito, il Ministero ha dedotto, in sintesi, che le patologie sofferte da controparte non possono considerarsi conseguenza dei fatti occorsi nello svolgimento del servizio e/o afferenti alla sua condizione lavorativa e che le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrono elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal Comitato di Verifica, osservando che, di contro, *le motivazioni espresse dal citato Organo appaiono puntuali e circostanziate: sono frutto di una completa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso, poiché Nel caso in esame, infatti, non figurano episodi specifici che si ritiene possano aver nesso di causalità con l'insorgenza delle denunciate patologie. Gli invocati eventi di servizio svolti dal Sottufficiale non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi.*

4. All'udienza del 19 aprile 2023 si disponeva il rinvio della causa in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Riunite, avente efficacia nomofilattica per il giudice di primo grado, sulla deferita questioni di massima ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 3, e 114, comma 3, sul seguente quesito:

“se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in

materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”

4.1. Con sentenza n. 12/2023/QM/PRES le Sezioni riunite si sono pronunciate, enunciando il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».*

5. All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2023 il Giudice disponeva CTU, rimettendo alla Sezione speciale del Collegio medico-legale istituita presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di pronunciarsi, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, sul seguente quesito: *<a) se le infermità “broncopatia cronica” e pansinusite tc documentata*”, possano considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, e, in caso di risposta affermativa, qual è l'eventuale classificazione delle stesse ai fini della pensione privilegiata”>, dettando le istruzioni a garanzia del contraddittorio tecnico e

rinviano all'odierna udienza pubblica per il prosieguo (cfr. ordinanza n. 160/2023);

5.1. In data 8 marzo 2024 l'organo peritale depositava il parere medico legale (*annesso A*) e i relativi allegati, ossia la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali (all. 1) il verbale delle operazioni (all.2) e la prova della trasmissione del parere medico legale alle parti (all.3).

6. All'odierna udienza pubblica, la dott.ssa Seccia, per il MEF, insisteva in memoria, chiedendo la decisione della causa anche alla luce della CTU.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. La questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto del ricorrente, di vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità *broncopatia cronica e pansinusite TC documentata* sofferte dal ricorrente, ai fini dei benefici di natura pensionistica, ancorché ancora in servizio, ovvero per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

1.1. In via pregiudiziale, atteso che la contestazione del ricorrente dei provvedimenti concernenti il giudizio medico in ordine alla riconducibilità a causa di servizio delle patologie patite è finalizzata al conseguimento della pensione privilegiata (cfr. il primo punto in diritto, pag. 3 e 4 del ricorso), va ritenuta sussistente la giurisdizione di questa Corte (Cass. n. 24171/2004; n. 6404/2005; n. 1306/2017 e n. 29284/2018).

È noto, invero, che per poter individuare il discrimine tra le due giurisdizioni, amministrativa e contabile, il giudicante deve fare riferimento al "petitum" sostanziale della domanda, tenendo perciò distinta quella volta al pagamento

della pensione di privilegio, o anche al solo accertamento della dipendenza causale delle affezioni riscontrate, proposta però al fine di ottenere la liquidazione della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009), e quella tesa al pagamento dell'equo indennizzo o, simmetricamente, all'accertamento della dipendenza causale finalizzata a detto pagamento.

A tale stregua, per via del preciso riferimento costituzionale (art. 103, co. 2) e di quanto, con ampia formulazione, previsto dall'art. 13 del R.D. n. 1214/34, nella prima ipotesi, la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Giudice contabile; nella seconda, per via del suo inserimento nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciavano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo, la giurisdizione è assegnata al giudice del rapporto di impiego (ordinario o amministrativo). In altri termini, << (...) *l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell'equo indennizzo* "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (...) che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle provvidenze (tra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali diversi (Cass. n. 22297/'14, n. 14208/'18)>> (Cass. SS.UU. n. 21605/2019).

1.2. Sempre in via pregiudiziale, vanno rigettate anche le eccezioni, avanzate sia dal MEF sia dal Ministero della Difesa, di inammissibilità del ricorso ex art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c. per mancanza di domanda amministrativa.

Al riguardo, si richiama, anzitutto, il prevalente orientamento delle Sezioni di appello di questa Corte che hanno statuito che "...*deve ritenersi ammissibile*

un'azione di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni anche indipendentemente dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico...” (Corte dei conti, Sez. II, n. 304/2018; Corte dei conti, Sez. II, n. 884/2017); ciò anche tenuto conto che “...l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce “il presupposto logico-ontologico, prima ancora che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata, e per ciò non avrebbe senso precludere al Giudice contabile la possibilità di effettuare illico e statim siffatto riscontro (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale)...E questo soprattutto alla stregua dell'unicità dell'accertamento, statuita dall'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, che come chiarito potrebbe avere riflessi sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.” (C. conti, Sez. III, n. 203/2020; id, 21 marzo 2018, n. 182; richiamate anche dalla II Sez., sent. n. 11 del 26 gennaio 2021).

Tale indirizzo, già condiviso da questo giudicante, è stato ribadito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nel risolvere la relativa questione di massima, recentemente pronunciandosi in via nomofilattica (sentenza n. 12/2023/QM), ha affermato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione

privilegiata».

1.3. Ciò posto, sempre in via preliminarmente va rilevato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, come chiesto dal ricorrente nelle conclusioni, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice del rapporto di lavoro (Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017).

Per quanto premesso, non rilevano, di per sé, i vizi dell'atto o del procedimento che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, andrà valutata la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

2. Ciò premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.

Va premesso che ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione di privilegio. La pensione è pari alla base pensionabile di cui

all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.

Per come evidente dal tenore letterale della testé riportata disposizione, il trattamento privilegiato del militare è subordinato alla dipendenza dal servizio delle infermità, alla loro ascrivibilità alla tab. A ed al non essere le medesime suscettibili di miglioramento.

Al contrario non è richiesta l'inidoneità al servizio, richiesto dall'art. 64 del d.p.r. 1092/1973 come presupposto per il trattamento privilegiato dei dipendenti civili.

Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.

In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).

Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il

presupposto voluto dalla legge.

Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi - da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente - che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.

2.1 Ciò posto, al quesito se le infermità sofferte dal ricorrente potessero considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, l'organo peritale ha dato risposta negativa, poiché, con il citato parere medico legale, da intendersi qui integralmente richiamato, ha ritenuto, dopo avere sottoposto a visita diretta il ricorrente, con l'assistenza del proprio legale di parte (nella prima fase di raccolta anamnestica), e dopo avere attentamente considerato la documentazione sanitaria e amministrativa agli atti (ivi comprese le risultanze della visita medico collegiale presso la CMO di Augusta del 13.06.2017 e del parere del CVCS del MEF reso nell'adunanza n. 1074 del 26.3.2018) - e tenuto conto dei vari servizi prestati in relazione ai rapporti informativi, delle patologie riscontrate nel corso della carriera e dei possibili fattori di rischio, che nessuna delle patologie possa ritenersi dipendente da causa di servizio. In sintesi, l'organo peritale giunge a tale conclusione, dopo un'attenta analisi della carriera del militare e dei servizi

in cui è stato impiegato, rilevando, da un lato, che le infermità in questione hanno come elemento comune una forte condizione genetico/costituzionale di allergia/atopia che avrebbe determinato nel tempo la degenerazione polipoide bilaterale dei turbinati (già nel 2014 in terapia per rinosite cronica con poliposi nasale, polipectomia nasale nel 2018 recidivata nel 2022) con infiammazione ed ostruzione degli osti dei seni paranasali, e anche la broncopatia ha una forte componente asmatico/allergica; dall'altro lato, ha ben evidenziato come l'incarico principale svolto dal militare di radiotelegrafista è stato svolto prevalentemente nelle sale radio, ossia in ambienti chiusi e climatizzati, talché ha ritenuto implausibile l'affermazione del ricorrente che sia stato esposto a fattori di inquinamento presenti nell'aria a Kabul, anche in considerazione del fatto che la sua mansioni si svolgeva, come detto, in locali chiusi e che il documento agli atti, avente come oggetto l'esposizione a condizioni ambientali pericolose di Kabul del quartier generale Resolute Support si riferisce al periodo 2010-2012 mentre il periodo di missione del ricorrente è 2015-2016. Inoltre, rileva questo giudice che, da quanto esposto dallo stesso ricorrente, anche i servizi con unità in navigazione impegnata in attività di addestramento esercitazione in operazioni vigilanza/pesca/controllo flussi migratori/mare nostrum/mare sicuro si sono limitati a un arco temporale limitato (cfr. premessa sub punto 1.1. sub punto 2).

D'altra parte, a fronte tale articolato parere medico specialistico non è stato contestato con deduzioni tecniche di parte, nonostante l'avvenuta comunicazione alla parte dello stesso e la possibilità di partecipazione e contraddittorio tecnico garantita dal Collegio medico.

2.2. Pertanto, non vi è motivo di dubitare dalle conclusioni cui perviene

l'organo tecnico consulenziale, poiché il parere in parola è congruamente motivato e fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni e su adeguato supporto medico-scientifico, ed appare, pertanto, immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza. Peraltro, il parere dell'organo peritale è, come anticipato, conforme a quello del competente organo tecnico del Ministero dell'Economia talché non vi è alcun dubbio in ordine alle univoche conclusioni riferite dai due distinti collegi medico legali specializzati in materia e pertinentemente chiamati a pronunciarsi, rispettivamente in sede amministrativa e in quella giudiziale.

Di conseguenza, deve affermare l'infondatezza della pretesa volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

3. Quanto alle spese legali, sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione, in relazione all'avvertita necessità di acquisire un parere medico legale in considerazione delle non univoche risultanze degli accertamenti medici prodotti in giudizio.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

5. Ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web. Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi

ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018. Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22, nonché dell'art. 52, del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente ed altri dati identificativi dovranno essere omessi ed oscurati e non potranno essere resi pubblici nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica quale giudice pensionistico, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone che a cura della Segreteria le generalità della ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, del presente provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 22 marzo 2024

Pubblicata il 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G.M. c.f. OMISSIS,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)